



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la legge 8 luglio 1986 n. 349 istitutiva del Ministero dell' Ambiente e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 che modifica tra l’altro la denominazione del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in “Ministero della transizione ecologica” ampliando le competenze in materia di politiche energetiche;

VISTO il decreto-legge 12 novembre 2022, n. 173 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, che modifica il nome del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell’ ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il DPCM 29 luglio 2021, n. 128 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 228 del 23 settembre 2021;

VISTA la Direttiva Generale recante gli indirizzi sull’ attività amministrativa e sulla gestione del Ministero della ambiente e sicurezza energetica per l’ anno 2023 approvata con Decreto del Ministro dell’ ambiente e sicurezza energetica n. 21 del 18 gennaio 2023;

VISTO il D.P.R. 3 febbraio 2023 registrato dalla Corte dei Conti in data 10 febbraio 2023, n. 368, di conferimento dell’ incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento dell’ Energia al Dott. Federico Boschi;

VISTO l’ articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, ai sensi del quale è stata costituita la società Gestore dei Servizi Energetici (di seguito Gestore), i cui indirizzi strategici e operativi sono definiti dal Ministero dell’ Ambiente della Sicurezza Energetica (di seguito Ministero);

VISTO l’ articolo 3, comma 15, del citato decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, secondo cui il Ministero può avvalersi, con opportune soluzioni organizzative, del supporto tecnico del Gestore;

CONSIDERATO che al Gestore è attribuito l’ esercizio delle funzioni di natura pubblicistica del settore elettrico e, in particolare, delle attività di promozione dell’ energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e assimilate nel mercato interno dell’ elettricità, nonché della cogenerazione ad alto rendimento;

CONSIDERATO che il supporto del Gestore al Ministero riveste un particolare rilievo per il conseguimento degli obiettivi imposti dalla transizione ecologica nel settore dell’ energia, con particolare riferimento alle materie delle energie rinnovabili, dell’ efficienza energetica, della mobilità sostenibile, dei mercati energetici e ambientali e della tutela dei consumatori energetici, avuto

riguardo alle finalità e ai compiti delineati dalla normativa comunitaria, dal Piano nazionale integrato energia e clima, dal Piano per la transizione ecologica e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

RITENUTO necessario, per quanto su riportato, di dover disciplinare le modalità attuative del supporto tecnico reso dal Gestore dei servizi energetici al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e della successiva normativa in materia;

VISTA la Convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., prot. n. 33 del 28 luglio 2023.

DECRETA

Articolo 1

1. È approvata l'allegata Convenzione che disciplina le modalità attuative del supporto tecnico reso dal Gestore dei servizi energetici al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo per i previsti adempimenti di rito.

Dott. Federico Boschi